



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo studio universitario
Ufficio I

00144 ROMA-P.zza Kennedy, 20

Prot. 2206

del

- 8 GIU. 2009

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
20 GIU. 2009
Prot. 2206 Tit. 411 Cl. 2

- protocollo
- Direttore
- Maggiò
- Sig. 24 60 F. 20
- e mail Ateneo
AM

Al Rettore
dell'Università di VERONA
(rif. nota n. 8029 16.2.09)

Al Direttore Amministrativo
dell'Università di Napoli "L'ORIENTALE"
(rif. nota n. 8833 8.4.09)

Al Rettore
dell'Università di CATANIA
(rif. nota n. 3787 26.5.09)

e p. c. All'Ufficio Legislativo
S E D E

Oggetto: - Collocamento in quiescenza professori universitari.
Applicazione art.1, commi 17 e 19 legge 4.11.2005 n.230- art.72, comma 7, d.l. 25.6.2008 convertito
con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133- Parere Avvocatura Generale dello Stato.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza e per dovuta informazione, si trasmette il
parere espresso in data 23.5.2009 dall'Avvocatura Generale dello Stato circa l'interpretazione
dell'art.1, commi 17 e 19, Legge 4.11.2005 n.230 e dell'art.72, comma 7, decreto legge
25.6.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133, in merito al collocamento
in quiescenza dei professori universitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Antonello MASIA)

casaburo



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo CS 10893/09 - Sez. VII -
Avv. Quadri

Si prega di indicare nella
successiva corrispondenza i dati
sopra riportati

Risposta a nota del 20/3/09
Prot. 1165

OGGETTO : Art. 1, comma 17, Legge 4 novembre 2005, n. 230 - Collocamento in quiescenza professori universitari -

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ
UFFICIO I
P.ZZA KENNEDY N. 20
00144 ROMA

Viene chiesto a questa Avvocatura un parere circa l'interpretazione dell'art. 1, c. 17 Legge 4 novembre 2005, n. 230 sul limite del collocamento a riposo dei professori universitari ordinari ed associati, alla luce delle modifiche introdotte al regime della richiesta di prolungamento in servizio dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici dall'art. 72, c. 7 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La prima norma così dispone: "Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per i limiti di età".

Una prima questione (punti 1 e 2 della richiesta Università degli Studi di Verona) riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione.

A parere della Scrivente, essa trova applicazione, per espressa previsione legislativa, esclusivamente riguardo ai professori ordinari ed associati nominati secondo le disposizioni della medesima legge 230/05 nonché



Avvocatura Generale dello Stato

ai professori che, nominati anteriormente, optino per il regime di cui all'art. 1 della legge 230/05. .

Invero, lo stesso articolo 17 contiene una delega ex art. 77 Cost. al Governo, per adottare uno o più decreti legislativi, al fine di "procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere....." (comma 5). A tal scopo, il comma 5 del medesimo articolo fissa i relativi principi e criteri direttivi concernenti, in particolare, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate al conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale nonché i requisiti di partecipazione a dette procedure.

Al comma 19 infine, il legislatore pone in capo ai professori universitari, già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 230/2005, la facoltà di optare per il regime giuridico definito da quella legge, ivi compreso anche quanto stabilito dall'art. 1, comma 17.

Appare quindi chiaro come nell'intento del legislatore la disposizione di cui all'art. 1, comma 17, legge n. 230/2005, concernente il limite massimo d'età per il collocamento a riposo per i docenti universitari, dovesse applicarsi esclusivamente a quei professori, ordinari ed associati, nominati secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dello stesso art. 1, ovvero a quei docenti universitari che, ai sensi del comma 19 del medesimo articolo 1, avessero optato per l'adozione del nuovo regime giuridico, complessivamente delineato dalla legge 230/2005.

Peraltro, tale entrata in vigore ha subito vari rinvii ad opera di provvedimenti legislativi d'urgenza successivi (dapprima l'art. 12, c. 1 del DL 31/12/2007, n. 248 conv. con modificazioni in L. 28/2/2008, n. 31 e poi l'art. 1, c. 1-bis del DL 10/11/2008, n. 180 conv. con modificazioni della legge 9/1/2009 n. 1).

Sicché, all'attualità, l'entrata in vigore del nuovo regime risulta differita al 31 dicembre 2009 e la norma in questione sembra potersi applicare esclusivamente ai casi di opzione.

Quanto all'interpretazione da dare all'inciso ivi compreso il biennio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" (punti 3 e 4 della richiesta dell'Università degli Studi di Verona), muovendo da un'analisi complessiva dell'istituto della proroga biennale, sembra difficilmente sostenibile la tesi secondo cui esso sarebbe inapplicabile ai professori universitari, in carenza di una chiara eccezione per via legislativa, così considerando l'età del collocamento a riposo definitivamente fissata a 70 anni.

Invero, per giurisprudenza consolidata, l'art. 16 del decreto legislativo 30.12.92 n. 503 trova applicazione anche nei confronti dei professori universitari (Cons. Stato Sez. VI n. 3388/2006), ai quali è riconosciuta la facoltà di chiedere il trattenimento in servizio per un biennio.

Fino all'entrata in vigore del citato art. 72, c. 7 l'amministrazione di appartenenza era tenuta ad accogliere l'istanza, non disponendo di margini di discrezionalità.



Avvocatura Generale dello Stato

Sicché il richiamo ai 70 anni come limite massimo di età per il collocamento a riposo contenuto nella legge del 2005 doveva ritenersi come riferita alla frequente ipotesi in cui il professore chiedesse il trattenimento in servizio e l'Università fosse obbligata a concederlo, mediante atto dovuto.

La recente riforma, nell'intento di favorire l'esodo dei pubblici dipendenti, ha subordinato l'accoglimento dell'istanza alla sussistenza di esigenze organizzative e funzionali nonché all'efficiente andamento dei servizi.

Lo stesso articolo 72 ha poi previsto un regime transitorio - non rilevante ai fini della risposta al quesito di che trattasi - per i trattenimenti già assentiti.

Alla luce, pertanto, della portata generale della riforma del 2008 (v. a riguardo circ. Ministero Pubblica Amministrazione e Innovazione n. 10 del 20/10/2008 che fa riferimento ai pubblici dipendenti) non sembra potersi dubitare che l'introduzione della discrezionalità del trattenimento in servizio abbia inciso anche sul regime di collocamento a riposo dei professori universitari, a seconda - quanto all'età massima - della disciplina applicabile.

Ne discende che, ad avviso della Scrivente, ai professori che abbiano esercitato la prevista opzione per il regime della legge 230/2005 possa (e non debba) ora essere assentita la proroga, dai 68 ai 70 anni, da parte dell'Università in base alle esigenze organizzative previste dall'art. 72 DL 112/2008.

L'Avvocato estensore
Francesca Quadri

Il Vice Avvocato Generale
Aldo Linguisti